

ATTO COSTITUTIVO
"YOGA TRIBE"

L'anno 2025 il mese di Maggio il giorno 25 in Monteriggioni (SI), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "Yoga Tribe" in via Della Libertà n. 3 sono presenti i seguenti signori:

1. Francesca Buffa nata a Palermo il 12/08/1985 residente a Monteriggioni (SI) cap 53035 in via Della Libertà 3, codice fiscale BFFFNC85M52G273S
2. Giulia Stella nata ad Abbiategrasso (MI) il 06/04/1994 residente ad Asciano (SI) cap 53041 in Località Torre a Castello, codice fiscale STIGLI94D46A010D
3. Azzurra Macinai nata a Poggibonsi il 03/04/1987 residente a Monteriggioni (SI) cap 53035 in via 2 Giugno 3, codice fiscale MCNZRR87D43G752L
4. Alice Santini nata a Siena il 23/08/1991 residente a Chiusdino (SI) cap 53012 in Località Frassini 86/C, codice fiscale SNTLCA91M63I726U
5. Roberto Macinai nato a Siena il 30/01/1981 residente a Monteriggioni (SI) cap 53035 in via Della Libertà 3, codice fiscale MCNRRT81A30I726V
6. Gabriella Guida nata a Torre del Greco il 28/12/1986 residente a Siena (SI) cap 53100 in via Via Mario Bandini 13, codice fiscale GDUGRL86T68L259J
7. Alessio Ragusa nato a Milano il 29/08/1988 residente a Truccazzano (MI) cap 20060 in vicolo Colomba 5, codice fiscale RGSLS88M29F205C

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Francesca Buffa la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Giulia Stella quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "Yoga Tribe". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Della Libertà n. 3 in Monteriggioni (SI).

ART. 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e divulgare le discipline olistiche e meditative (yoga, mindfulness, respiro consapevole) attraverso la realizzazione di corsi, seminari, ritiri spirituali e percorsi residenziali per la crescita personale e la salute mentale e spirituale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);*

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:

1. Francesca Buffa;
2. Giulia Stella;
3. Roberto Macinai;
4. Azzurra Macinai;
5. Alice Santini;

A presidente viene eletta la Sig.ra Francesca Buffa.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig.ra Roberto Macinai (Vicepresidente);

Sig. Giulia Stella (Segretario);

Sig.ra Azzurra Macinai (Consigliere);

Sig.ra Alice Santini (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 2 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2025, nell'importo di euro venti (€ 20,00).

Per gli anni successivi al 2025 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità a quanto previsto dallo statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

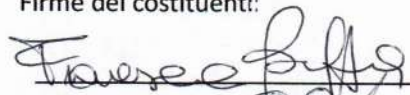
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

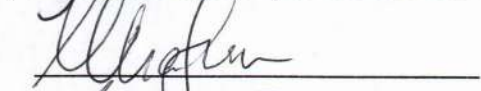
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 Dicembre 2025.

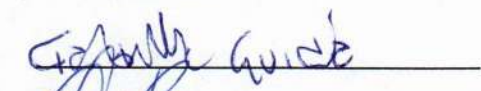
È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 15 articoli di seguito specificati, steso su 8 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:






Page 44 April

STATUTO
"YOGA TRIBE"

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - ATTIVITÀ - VOLONTARIATO - ASSOCIATI - ORGANI SOCIALI

Art. 1

1. È costituita con sede a Monteriggioni (SI) in via Della Libertà n. 3 un'Associazione non riconosciuta denominata **"Yoga Tribe"** ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (in sigla CTS).
2. L'acronimo **"APS"** sarà inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'associazione sarà iscritta nella sezione **"Associazioni di promozione sociale"** del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS) e finché permane tale iscrizione, pertanto, dopo l'iscrizione la denominazione diventerà **"Yoga Tribe APS"**. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'associazione si prefigge di: elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorire la partecipazione, la coesione, l'inclusione sociale ed il pieno sviluppo della persona; promuovere l'associazionismo giovanile, la formazione, la cooperazione fra associazioni, le pari opportunità, la solidarietà sociale, il pluralismo delle culture contro qualsiasi forma di emarginazione, discriminazione, intolleranza, razzismo, censura ed esclusione sociale.

Art. 3

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS:
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.*
2. In linea con le attività di interesse generale sopra individuate, costituiscono oggetto prioritario dell'attività dell'associazione l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate a:
 - la promozione, diffusione e insegnamento delle discipline olistiche e meditative, con particolare riferimento allo yoga, alla mindfulness, alla meditazione, al respiro consapevole e alle pratiche corporee integrate per il benessere psicofisico;
 - l'organizzazione di corsi, seminari, percorsi formativi e laboratori esperienziali finalizzati alla crescita personale, alla salute mentale, emozionale e relazionale, rivolti a persone di ogni età, inclusi minori e soggetti fragili;
 - la realizzazione di eventi, percorsi residenziali, ritiri spirituali, cerimonie simboliche e progetti comunitari che



promuovano lo sviluppo umano, la consapevolezza individuale e collettiva, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale;

- la collaborazione e co-creazione di progetti culturali, formativi ed educativi con altri enti, professionisti, associazioni e soggetti terzi che condividano la visione e i principi dell'associazione;
- la promozione della sostenibilità ambientale e della consapevolezza sociale attraverso attività esperienziali e formative.

Tutte le attività sono svolte in coerenza con i valori fondanti dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, verità, correttezza e con finalità esclusivamente civiche e solidaristiche.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale, nonché, ove necessario, anche a livello internazionale, nel rispetto delle norme vigenti.

3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

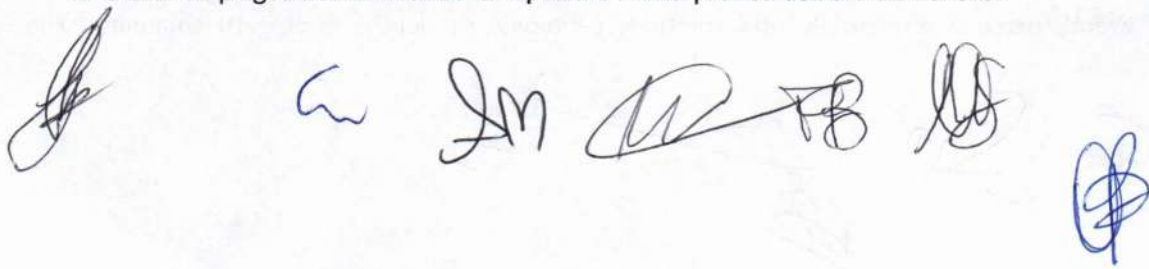
Nello specifico l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o eventi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale riferita alla produzione, distribuzione e vendita di materiale funzionale alla missione associativa (libri, dispense, supporti audio-video, abbigliamento tecnico, tappetini, incensi, prodotti artigianali) sia online che in presenza; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- organizzare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento, sempre marginalmente e nel rispetto delle normative vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione agli associati o al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo 117/2017.

Art. 4

1. L'associazione è centro di vita associativa, ha piena autonomia giuridica, gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e processuale. L'associazione è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità e pari opportunità.
2. L'attività sociale è svolta a favore di associati, loro familiari o di terzi.
3. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, senza vincoli di subordinazione e senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. Se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti previsti dall'art. 36 del CTS.



Art. 5

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone che approvano le finalità e lo statuto sociale senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, religiosa, politica e professione. Il numero degli associati è illimitato e non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge.
2. È garantita l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, la previsione dell'elettività degli organi sociali, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea degli associati, la pubblicazione delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti e degli atti emessi dagli organi sociali.
3. Tutti gli associati hanno diritto di concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro dieci giorni dalla richiesta.
4. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario o del bilancio, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
5. Gli associati minorenni hanno diritto a intervenire nelle assemblee e devono essere regolarmente convocati. Per quanto riguarda la partecipazione al voto da parte degli associati minorenni, la convocazione dell'assemblea è inoltrata all'associato minorenne, il relativo diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale se diverso dal genitore senza necessità di delega.
6. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare e rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti, l'eventuale codice etico e le delibere prese dagli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo.
7. Per far parte dell'associazione è necessario fare domanda su un apposito modulo, indicando le proprie generalità, da presentare al Consiglio Direttivo, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione (ad esempio e-mail, PEC, sito web). Dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo si riserva sino a 60 giorni per deliberare l'ammissione di un nuovo associato o il rigetto motivato della stessa. In caso di parere favorevole la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di eventuale reiezione della domanda, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. A discrezione del Consiglio Direttivo la domanda di iscrizione dell'aspirante associato può essere accettata anche contemporaneamente alla presentazione da parte dell'interessato.
8. Sono associati coloro che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi, versano la quota associativa annuale e condividono lo statuto. L'associato potrà iniziare a partecipare alle attività sociali dopo essersi regolarmente iscritto.
9. L'adesione è a tempo indeterminato escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato senza oneri, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.
10. Salvo il diritto di recesso, la qualità di associato si perde per decesso o esclusione. Nello specifico l'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per aver compiuto azioni idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'associazione, per aver arrecato danni morali e/o materiali all'associazione e morosità. La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso. L'associato escluso può presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, mediante lettera raccomandata inviata all'associazione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non



appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Per l'esclusione per morosità è possibile la riammissione dietro presentazione di domanda e pagamento delle quote sociali. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non possono avanzare alcuna pretesa.

11. Il rinnovo annuale della tessera associativa è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono un mero contributo associativo a sostegno dell'associazione, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili, non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6

Gli organi sociali dell'associazione sono.

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale organo di controllo e di revisione.

Art. 7

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati e svolge tutti i compiti definiti dall'art. 25 c. 1 del CTS. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa nella sede sociale ed inviata agli associati almeno 15 giorni prima. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, può essere inviata via e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata.
2. Sono competenze inderogabili dell'Assemblea Ordinaria:
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'eventuale collegio dei revisori;
 - approvare il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - deliberare sulle eventuali modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approvare i regolamenti interni e/o il codice etico;
 - controllare lo svolgimento delle elezioni.

Sono altresì competenze dell'Assemblea Straordinaria:

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- nominare gli eventuali liquidatori dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione. Il Presidente sarà assistito da un Segretario eletto dall'assemblea, il quale ha il compito di redigere il verbale. In caso di impedimenti del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da un associato eletto fra i presenti. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (personalmente o per delega), in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. L'Assemblea deve essere convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In quest'ultimo

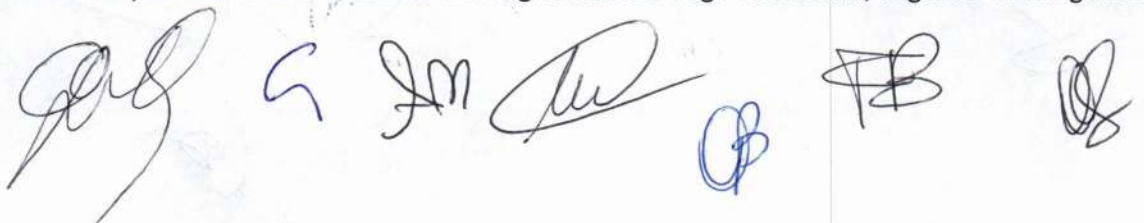


caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. Si applica l'art. 21 del Codice civile, in quanto compatibile.

4. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. L'associato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, la delega non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo o di controllo né ai dipendenti. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il numero complessivo degli associati dell'associazione è inferiore a 500 e di 5 associati se il numero complessivo degli associati non è inferiore a 500.
5. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le votazioni possono avvenire per delibera palese (alzata di mano) oppure con scheda segreta, è consentita anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. I verbali dovranno essere portati a conoscenza degli associati.
8. Per l'Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea Straordinaria che delibera sull'estinzione o scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 8

1. L'associazione nomina un organo di amministrazione chiamato Consiglio Direttivo. La nomina degli amministratori, incluso il Presidente, spetta all'assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consigliere. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
3. Nel rispetto dell'art. 25 c. 1 lettera a) del CTS, se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i restanti provvedono a convocare l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione. Gli eventuali nuovi componenti del Consiglio Direttivo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, ovvero, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Se vengono a mancare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo deve essere convocata d'urgenza dall'eventuale organo di controllo, oppure, se l'associazione non ha un organo di controllo, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo può essere convocata da un associato.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti. È convocato mediante e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata, almeno sette giorni prima dell'adunanza ed indicando l'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the Board of Directors mentioned in the text above.

dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

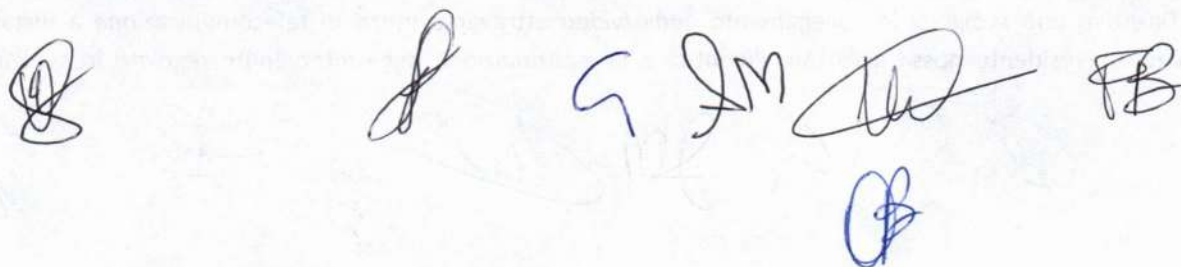
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti (con un minimo di almeno di tre componenti) ed il voto della maggioranza dei presenti. La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. In ogni riunione il Segretario ha il compito di redigere il verbale. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso motivarne il rigetto;
 - predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del CTS, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - compiere senza limitazione tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
 - organizzare le attività dell'associazione;
 - nominare speciali commissioni tecniche nazionali ed internazionali con incarichi particolari di settore che l'associazione intende sviluppare;
 - fissare la data dell'assemblea degli associati.

Art. 9

1. Il Presidente è l'unico legale rappresentante dell'associazione, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente dispone della firma per tutti gli atti di amministrazione dell'associazione. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
2. Il Presidente, gli amministratori, gli eventuali componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010, in quanto compatibili.

Art. 10

1. Per libera determinazione o al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Per libera determinazione o al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'organo di controllo).
4. I componenti dell'organo di controllo e/o il revisore legale durano in carica tre anni e possono non essere associati all'associazione. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza dell'organo di controllo e/o del revisore legale l'assemblea nominerà il/i sostituto/i nelle modalità indicate precedentemente all'inizio del presente articolo.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a circular stamp, followed by a signature, then a signature that appears to be 'G. M.', then a signature that appears to be 'P.', and finally a signature that appears to be 'F.B.'. Below the 'G. M.' signature, there is another signature that appears to be 'G.B.'.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE – TRASPARENZA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

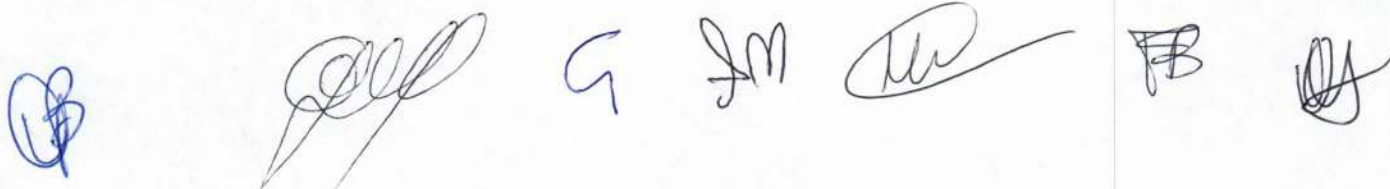
1. Il patrimonio sociale può essere costituito da:
 - quote e contributi degli associati;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
 - eventuali contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati;
 - eventuali entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - eventuali entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - eventuali altre entrate compatibili con le finalità sociali del Terzo settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12

1. È obbligatorio redigere ed approvare annualmente il bilancio, redatto secondo quanto stabilito dal CTS.
2. L'esercizio finanziario apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.
4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 13

1. L'associazione deve tenere il libro soci ed il libro dei verbali, sia del Consiglio Direttivo che delle assemblee dei soci che devono essere conservati con la massima cura. La tenuta del libro soci o elenco soci costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.
2. I libri sociali devono essere consultabili da parte dei soci che ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla richiesta.
3. L'associazione deve inoltre tenere, a cura del Consiglio Direttivo, il registro dei volontari nel quale devono essere riportati i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'Associazione stessa.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a circular stamp with a heart-like shape inside, followed by a large, stylized signature, a simple 'G' initial, a signature that appears to be 'JM', a long, flowing signature, a signature that looks like 'FB', and finally a signature that appears to be 'DA'.

4. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Art. 14

1. L'associazione può dotarsi di un regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, che disciplini aspetti organizzativi e operativi non espressamente previsti dal presente statuto, nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Il regolamento è vincolante per tutti gli associati, i volontari e i collaboratori. In caso di contrasto tra regolamento e statuto, prevale quest'ultimo.
- Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al Codice del Terzo settore, alle leggi e norme dello Stato in materia specifica (Codice civile).

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al Codice del Terzo settore, alle leggi e norme dello Stato in materia specifica (Codice civile).

Francesca Bello
Cantucci
Alto
Alto

Diana
Lorenzo
Alto

REGIS. ANNO 1521A IL 10 GIU. 2025
AL N. 303 MOD. 3
VERSATI € 200,00



Filomena Lippiello (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

[Signature]